CAMERA DEI DEPUTATI N. **2602**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Modifica all'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265

Presentata il 16 settembre 2025

ONOREVOLI DEPUTATI ! – La presente proposta di legge al Parlamento apporta modifiche all'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che disciplina, a livello nazionale, l'ubicazione e le caratteristiche dei cimiteri, affrontando prevalentemente i profili sanitari, con riflessi su quelli di natura urbanistica.

Nello specifico, al citato articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie viene disciplinata la cosiddetta « zona di rispetto », vale a dire la collocazione dei cimiteri alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato, unitamente al divieto di costruire nuovi edifici entro il raggio di duecento metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale.

Il medesimo articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, per effetto delle modifiche apportate dalla legge 17 ottobre 1957, n. 983, fissava in duecento metri la zona di rispetto cimiteriale, riducibili, per gravi e giustificati motivi, fino a cento metri o a cinquanta metri, a seconda della popolazione comunale. Vigeva il divieto di nuove costruzioni, nonché di ampliamento di quelle esistenti.

Successivamente è intervenuta la legge 1° agosto 2002, n. 166, che ha attenuato le restrizioni sugli edifici esistenti all'interno delle suddette fasce, consentendo alcune tipologie di intervento di recupero, in particolare quelle previste dal primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, oggi trasfuso nell'articolo 3, comma 1, del testo unico in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, quali la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e risanamento o la ristrutturazione edilizia. In particolare, è stata attribuita al consiglio

comunale la facoltà di ridurre le fasce per la « costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli esistenti », previo ottenimento del parere favorevole dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;

b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.

Un'ulteriore e distinta facoltà derogatoria per la costruzione di nuovi edifici o l'ampliamento di quelli esistenti in fascia cimiteriale è attribuita al consiglio comunale al solo fine di attuare opere di interesse pubblico o un intervento urbanistico, sempre di rilevante interesse pubblico come statuito dalla giurisprudenza consolidata, e comunque previo parere dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

La deroga è consentita anche per altre tipologie di intervento, alle stesse condizioni sopra richiamate e conferite al consiglio comunale, ossia per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.

Tale norma statale, pur ampliando le fattispecie derogatorie, ha però determinato la disapplicazione delle previsioni urbanistiche fino ad allora vigenti.

La presente proposta di legge al Parlamento, pertanto, dispone la modifica del citato articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, ampliando le cosiddette « deroghe all'inedificabilità », con l'introduzione di nuove possibilità di effettuare interventi, sempre all'esterno della fascia di cinquanta metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale.

Fermo restando il ruolo del consiglio comunale nel dare esecuzione alla realizzazione di opere pubbliche o all'attuazione di interventi urbanistici pubblici o privati di rilevante interesse pubblico, sono altresì previsti la possibilità di attuare le disposizioni urbanistiche già vigenti alla data del 18 agosto 2002, ossia alla data di entrata in vigore della citata legge n. 166 del 2002, la realizzazione di interventi urbanistici da localizzare, in contiguità agli interventi urbanistici già attuati, sul lato opposto rispetto al perimetro dell'impianto cimiteriale e il riconoscimento della presenza di elementi fisici e infrastrutturali, ferma restando la necessaria preliminare verifica dei requisiti igienico-sanitari e previo parere favorevole della azienda sanitaria locale territorialmente competente.

Al riguardo, si evidenzia che la disposizione introdotta dalla presente proposta di legge si allinea alle pronunce costanti della giurisprudenza amministrativa secondo cui gli interventi urbanistici a cui fare riferimento sono solo quelli pubblici o, comunque, aventi rilevanza pubblica, destinati a soddisfare interessi pubblicistici di rilevanza almeno pari a quelli posti a fondamento della fascia di rispetto di duecento metri.

Infine, va osservato che la previsione di una riduzione della fascia di rispetto consiste, in realtà, in una deroga al divieto di inedificabilità, che viene consentita limitatamente al singolo e specifico intervento di rilevante interesse pubblico oggetto della deliberazione consiliare; essa non comprende invece le domande edificatorie future per le quali dovrà essere valutato di volta in volta l'interesse pubblico.

Con la presente proposta di legge al Parlamento si intende evitare che un'eventuale riduzione o deroga operata dal comune per una specifica porzione di territorio e per il singolo intervento sia erroneamente interpretata come una riduzione della fascia di rispetto cimiteriale prevista in via generale e astratta, snaturando la finalità della normativa statale che individua nella fascia di rispetto medesima un interesse pubblico superiore, eventualmente cedevole, solo in presenza di un interesse pubblico o privato di pari valenza e utilità.

La proposta di legge al Parlamento n. 86 della regione Piemonte, presentata dalla

Giunta regionale, è stata assegnata per l'esame in sede referente alla IV Commissione del Consiglio regionale e, in sede consultiva, alla II Commissione, in data 24 aprile 2025. Sul testo la II Commissione, in data 14 luglio 2025, ha espresso parere favorevole a maggioranza e, nella stessa data, la IV Commissione lo ha licenziato, con voto favorevole a maggioranza senza apportare alcuna modifica.

La presente proposta di legge al Parlamento è stata inviata alla Camera dei deputati per i conseguenti adempimenti di esame e votazione da parte del Parlamento.

La presente proposta di legge al Parlamento consta di due articoli.

L'articolo 1, nello specifico, introduce un nuovo comma all'articolo 338 del testo unico di cui al regio decreto n. 1265 del 1934, che reca le modifiche sopra illustrate.

L'articolo 2 reca, invece, la clausola di neutralità finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Da un punto di vista finanziario, la presente proposta di legge al Parlamento contiene la disposizione di neutralità finanziaria, in quanto non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

La presente proposta di legge al Parlamento, infatti, prevede l'introduzione di una modifica all'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, avente natura meramente ordinamentale, da cui non derivano oneri.

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA REGIONALE

—

Art. 1.

(Modifica all'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è inserito il seguente:

« All'interno della zona di rispetto, purché a distanza non inferiore a 50 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, quale esistente in fatto, il consiglio comunale può dare esecuzione, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie e previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale:

a) alle disposizioni urbanistiche previste negli strumenti urbanistici vigenti alla data del 18 agosto 2002;

b) alla realizzazione di interventi urbanistici separati dal perimetro dell'impianto cimiteriale da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, ovvero da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti ovvero da ponti o impianti ferroviari;

c) alla realizzazione di interventi urbanistici da localizzare, in contiguità a interventi urbanistici già attuati, sul lato opposto rispetto al perimetro dell'impianto cimiteriale ».

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le ammi-

nistrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PAGINA BIANCA



19PDL0160740